



Provincia di Lodi

U.O. AMBIENTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
- Tutela Ambientale

Determinazione n° REGDE / 768 / 2026

Lodi 21-05-2026

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE LO03158852009 DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE MEDIANTE DUE POZZI AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (LO). RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA CHIODAROLI FRATELLI GIUSEPPINA ADELE, VINCENZINO, FRANCESCO ED ETTORE S.S. C.F. 04680370154.

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto REGDP/102/2024 del 19/12/2024.

Premesso che il Responsabile del procedimento in oggetto è il dott. Andrea Gavezzotti dell'Area Tutela ambientale – Pianificazione territoriale della Provincia di Lodi, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente.

Richiamati:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici” e successive modificazioni;
- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici”;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2 “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lett. c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visti:

- la domanda presentata da SOCIETA' AGRICOLA CHIODAROLI FRATELLI GIUSEPPINA ADELE, VINCENZINO, FRANCESCO ED ETTORE S.S. C.F. 04680370154 in data 11/03/2021 codice SIPIUI UI_21_00000089905 (come nuova concessione) ed in data 24/02/2026 codice UI_26_00000138246 (come rinnovo), per ottenere il rinnovo della concessione LO03158852009 per la derivazione di acqua sotterranea tramite 2 pozzi esistenti per uso irriguo, ubicato in Comune di San Rocco al Porto (LO), al foglio 20 mappale 20 e foglio 3 mappale 54;

- il verbale della conferenza di servizi ex art. 12 comma 3 del Regolamento della Regione Lombardia n.2/2006, del giorno 13/04/2026, allegato al presente provvedimento, da cui emerge l'assenza di motivi ostativi al progetto (ALLEGATO A).
- l'allegato disciplinare ex art. 18 del R.R. 2/2006, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 12/05/2026, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che fa parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO B).

Rilevato che ai sensi dell'art. 14-ter, della L. 241/1990 e s.m.i. si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Preso atto che:

- con riferimento a quanto previsto dall'art. 14 del R.R. 2/06, per quanto concerne le acque sotterranee, i pozzi non prelevano da acquiferi protetti; quindi non sono previste limitazioni di durata della concessione e / o triplicazioni del canone;
- il richiedente ha dimostrato di aver versato gli oneri istruttori ed il contributo idrografico di cui all'art. 10 del R.R. 2/2006.

Ritenuto di poter assentire al rinnovo della concessione in oggetto.

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione.

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Fatti salvi i diritti di terzi

DETERMINA

Recepisce le premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi del 13/04/2026, indetta ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento della Regione Lombardia n.2/2006 e nel rispetto di quanto indicato dalla L. 241/1990, nell'ambito della fase istruttoria relativa alla domanda presentata da SOCIETA' AGRICOLA CHIODAROLI FRATELLI GIUSEPPINA ADELE, VINCENZINO, FRANCESCO ED ETTORRE S.S. C.F. 04680370154, di cui in premessa.
2. di prendere atto ed approvare le risultanze della predetta conferenza di servizi, illustrate nel verbale della stessa, allegato al presente provvedimento (ALLEGATO A);
3. di prendere atto dei seguenti riscontri, pervenuti successivamente alla conferenza di servizi citata, agli atti provinciali, da cui non emergono motivi ostativi al progetto:
 - a. AdbPO prot. prov. n. 11991/2026 del 13/04/2026;
 - b. Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana prot. prov. n. 11920/2026 del 13/04/2026;
 - c. Comando Militare Esercito Lombardia prot. prov. n. 12093/2026 del 14/04/2026;
4. di concedere a SOCIETA' AGRICOLA CHIODAROLI FRATELLI GIUSEPPINA ADELE, VINCENZINO, FRANCESCO ED ETTORRE S.S. C.F. 04680370154 il rinnovo della concessione avente codice LO03158852009, che prevede la derivazione di acqua sotterranea mediante n. 2 pozzi ad uso irriguo (da usare alternativamente) in Comune di San Rocco al Porto (LO), per una portata media pari a 9,91 l/s, portata massima pari a 90 l/s

5. di accordare la predetta concessione per la durata (anni 20) e la decorrenza prevista dal relativo disciplinare, allegato al presente provvedimento (ALLEGATO B), contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che fa parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e al pagamento dei rispettivi canoni e addizionali regionali, così come previsto nel citato disciplinare;

6. di imporre al Concessionario di:

- assicurare piena collaborazione all'U.O. Tutela Territoriale della Provincia di Lodi nel corso dei sopralluoghi, che quest'ultimo riterrà di effettuare;
- adottare tutte le cautele e le misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità;
- adottare tutti gli accorgimenti atti ad assicurare l'uso corretto e razionale delle risorse idriche superficiali;
- il rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri pervenuti nell'ambito della presente istruttoria che qua si intendono integralmente richiamati;

7. di dare atto:

- che qualsiasi modifica sia della titolarità della concessione che delle caratteristiche dell'utenza (quantità d'acqua prelevata, modalità di prelievo, utilizzo e restituzione) deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Lodi;
- che la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone erariale;
- che in caso di rinuncia della concessione, affinché il pagamento del canone cessi allo scadere dell'annualità in cui la rinuncia è stata presentata, è necessario il preventivo ripristino dello stato dei luoghi con la documentata chiusura dell'opera di emungimento;

8. di notificare il presente atto a:

- SOCIETA' AGRICOLA CHIODAROLI FRATELLI GIUSEPPINA ADELE, VINCENZINO, FRANCESCO ED ETTORE S.S. C.F. 04680370154;
- Regione Lombardia D.G. Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni;
- A.R.P.A. Lombardia;
- Comune di San Rocco al Porto (LO).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

IL DIRIGENTE
Ing. Michela Binda